

**Regolamento  
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza  
comunale (RLCCit)**  
(del 10 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 42 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (in seguito legge),

**d e c r e t a :**

TITOLO I  
**Concessione della cittadinanza in via ordinaria**  
Capitolo I  
**Confederati**

**A. Domanda al municipio**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il confederato che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale.

<sup>2</sup>Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a. certificati di residenza per tutto il tempo trascorso nel Cantone e nel comune;
- b. atti di stato civile delle persone comprese nella naturalizzazione;
- c. estratto del casellario giudiziale federale;
- d. dichiarazione dell'ufficio di esecuzione e fallimenti circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati;
- e. dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali;
- f. ultima notifica di tassazione in possesso del richiedente;
- g. ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale.

**B. Accertamento dell'idoneità**

**Art. 2** <sup>1</sup>Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali.

<sup>2</sup>L'esito di questi accertamenti va indicato nell'apposito modulo ufficiale.

**C. Esame**

**Art. 3** <sup>1</sup>Nell'ambito di questi accertamenti il richiedente è sottoposto ad un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana.

<sup>2</sup>E' esonerato dall'esame il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese; per scuola ticinese si intendono le scuole pubbliche e private nei gradi e negli ordini menzionati dall'art. 4, cpv. 1 e 3 della legge sulla scuola, eccettuata la scuola dell'infanzia.

**D. Concessione dell'attinenza comunale**

**Art. 4** <sup>1</sup>Conclusi gli accertamenti e svolta la procedura prevista dall'art. 34, cpv. 4 della legge, il municipio sottopone con messaggio a domanda all'assemblea o al consiglio comunale, di regola entro sei mesi dalla sua presentazione; per ogni coniuge deve essere espresso un voto separato, anche se la domanda è stata presentata congiuntamente.

<sup>2</sup>Il municipio comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell'assemblea o del consiglio comunale.

Capitolo II  
**Stranieri**

**A. Domanda al municipio**

**Art. 5** Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al municipio

del comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti dall'art. 1, cpv. 2.

## **B. Accertamento dell'idoneità**

**Art. 6** <sup>1</sup>Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d'origine.

<sup>2</sup>L'esito di questi accertamenti va indicato nell'apposito modulo ufficiale.

## **C. Esame**

**Art. 7** <sup>1</sup>Nell'ambito di questi accertamenti, il richiedente è sottoposto ad un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana e sui principi di civica, storia e geografia svizzere e ticinesi.

<sup>2</sup>È esonerato dall'esame lo straniero che abbia frequentato per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo o la scuola di commercio ticinesi.

## **D . Concessione dell'attinenza comunale**

**Art. 8** Conclusi gli accertamenti, il municipio procede nel modo prescritto dall'art. 4.

### **Capitolo III Disposizioni comuni in materia di esame**

#### **A. Esaminatore**

**Art. 9** <sup>1</sup>L'esame è svolto da uno o più esaminatori nominati dal municipio ogni quattro anni.

<sup>2</sup>È data facoltà a due o più municipi di designare, in comune, uno o più esaminatori.

#### **B. Svolgimento dell'esame**

**Art. 10** <sup>1</sup>Tanto nell'esaminare, quanto nel decidere sull'idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni sociali e del suo grado d'istruzione.

<sup>2</sup>L'esito dell'esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza; anche in caso di esito negativo, il municipio sottopone la domanda all'assemblea o al consiglio comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l'esame; il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente.

<sup>3</sup>Il verbale dell'esame, con il suo esito, resta allegato agli atti dell'incarto.

#### **C. Esame di coniugi e partner registrati<sup>[1]</sup>**

**Art. 11<sup>[2]</sup>** I coniugi e le persone che vivono in unione domestica registrata sono esaminati separatamente anche se hanno presentato congiuntamente la domanda di concessione della cittadinanza.

### **Capitolo IV Tasse**

#### **Tassa:**

##### **A. Comunale<sup>[3]</sup>**

**Art. 12<sup>[4]</sup>** <sup>1</sup>L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.

<sup>2</sup>La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.

#### **Tassa:**

##### **B. Cantonale<sup>[5]</sup>**

**Art. 13<sup>[6]</sup>** <sup>1</sup>L'autorità cantonale preleva le seguenti tasse:

- a) fr. 450.- per le procedure dei confederati;
- b) fr. 640.- per le procedure degli stranieri.<sup>[7]</sup>

<sup>2</sup>La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio.

<sup>3</sup>Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.

#### **Riversamento ai comuni**

**Art. 14[8]** L'importo riversato dall'Ufficio federale della migrazione ai Cantoni per la collaborazione fornita nell'ambito delle inchieste ordinate in relazione alle istanze di naturalizzazione agevolata federale è ripartito annualmente in parti uguali tra il Cantone e il Comune di ultimo domicilio che ha collaborato all'inchiesta.

## Capitolo V **Disposizioni particolari**

### **A. Trasmissione degli atti al Cantone**

**Art. 15[9]** Terminata positivamente la procedura a livello comunale, il municipio trasmette gli atti all'ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e allegando pure l'estratto del verbale dell'assemblea o del consiglio comunale attestante la concessione dell'attinenza, in cui siano indicati il numero dei votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti.

### **B. Concessione della cittadinanza cantonale**

**Art. 16** <sup>1</sup>Concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale.  
<sup>2</sup>L'ufficio dello stato civile comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran Consiglio. [\[10\]](#)

### **C. Trasferimento del domicilio nel corso della procedura**[\[11\]](#)

**Art. 17**[\[12\]](#) <sup>1</sup>Il trasferimento di domicilio in un altro Comune da parte del richiedente prima della concessione dell'attinenza comunale fa decadere la domanda.  
<sup>2</sup>Il trasferimento di domicilio in un altro Cantone o all'estero prima della concessione della cittadinanza cantonale fa decadere la domanda.

## TITOLO II **Concessione della cittadinanza in via agevolata**

### **A. Confederati**

**Art. 18** <sup>1</sup>Il confederato che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza nel modo prescritto dall'art. 1.  
<sup>2</sup>Ricevuta la domanda, il municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall'art. 2 e trasmette poi l'intero incarto all'ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato. [\[13\]](#)  
<sup>3</sup>Svolta la procedura prevista dall'art. 34, cpv. 4 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente.

### **B. Stranieri**

**Art. 19** <sup>1</sup>Lo straniero che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza nel modo prescritto dall'art. 5.  
<sup>2</sup>Ricevuta la domanda, il municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall'art. 2 e trasmette poi l'intero incarto all'ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato. [\[14\]](#)  
<sup>3</sup>Rilasciata l'autorizzazione federale e svolta la procedura prevista dall'art. 34, cpv. 4 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente.

### **Tassa:**

#### **A. Comunale**[\[15\]](#)

**Art. 20**[\[16\]](#) <sup>1</sup>L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.  
<sup>2</sup>La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.

### **Tassa:**

#### **B. Cantonale**[\[17\]](#)

**Art. 21**[\[18\]](#) <sup>1</sup>L'autorità cantonale preleva le seguenti tasse:  
a) fr. 300.- per le procedure dei confederati;  
b) fr. 450.- per le procedure degli stranieri. [\[19\]](#)  
<sup>2</sup>La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima

della decisione del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.

## TITOLO III Disposizioni comuni

### **A. Iscrizione nei pubblici registri**

**Art. 22**<sup>[20]</sup> In caso di concessione della cittadinanza cantonale, l'ufficio dello stato civile provvede a ordinare le necessarie iscrizioni nei pubblici registri dei comuni di attinenza e di domicilio, come pure a notificare il fatto a ogni ufficio cantonale interessato.

### **B. Vigilanza**

**Art. 23**<sup>[21]</sup> Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ufficio dello stato civile, vigila sulle procedure di concessione della cittadinanza a livello comunale, emana le necessarie direttive di applicazione ed è, in generale, l'autorità cantonale competente per l'applicazione della legge.

### **C. Moduli**

**Art. 24**<sup>[22]</sup> L'ufficio di vigilanza sullo stato civile allestisce i moduli per la domanda di concessione in via ordinaria e in via agevolata dell'attinenza comunale e della cittadinanza cantonale, per la relativa inchiesta comunale, per la domanda di reintegrazione secondo il diritto cantonale, di rinuncia alla cittadinanza cantonale e all'attinenza comunale, di svincolo dalla cittadinanza svizzera, nonché ogni altro modulo che fosse necessario.

### **D. Competenza**<sup>[23]</sup>

**Art. 25** La Sezione della popolazione è competente:<sup>[24]</sup>

- a) ad accertare l'attinenza del trovatello, giusta l'art. 5 della legge;
- b) a pronunciarsi sulla reintegrazione secondo il diritto cantonale, giusta gli art. 25 e 26 della legge;
- c) a pronunciarsi sulla domanda di rinuncia alla cittadinanza ticinese e all'attinenza comunale, giusta gli art. 30 e 32 della legge;
- d) a decidere, d'ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale;
- e) a formulare all'autorità federale il consenso del Cantone all'annullamento dell'acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione.<sup>[25]</sup>

## TITOLO IV Disposizioni abrogative e finali

### **A. Norma abrogativa**

**Art. 26** Il regolamento di applicazione della legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale del 19 giugno 1974 è abrogato.

### **B. Entrata in vigore**

**Art. 27** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Pubblicato nel BU **1995**, 477.

---

<sup>[1]</sup> Nota marginale modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.

<sup>[2]</sup> Art. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.

<sup>[3]</sup> Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

<sup>[4]</sup> Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

<sup>[5]</sup> Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

<sup>[6]</sup> Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38; precedente modifica: BU 1998, 411.

<sup>[7]</sup> Cpv. modificato dal R 5.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 570.

<sup>[8]</sup> Art. reintrodotto dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186; precedente modifica: BU 2006, 38.

<sup>[9]</sup> Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.

- [10] Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [11] Nota marginale modificata dal R 18.6.2002; in vigore dal 21.6.2002 - BU 2002, 145.
- [12] Art. modificato dal R 18.6.2002; in vigore dal 21.6.2002 - BU 2002, 145.
- [13] Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [14] Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [15] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [16] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [17] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [18] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [19] Cpv. modificato dal R 5.12.2012, in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 570.
- [20] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [21] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186; precedente modifica: BU 2010, 209.
- [22] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [23] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [24] Frase modificata dal R 8.6.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 209; precedente modifica: BU 2006, 38.
- [25] Lett. introdotta dal R 25.1.2006, in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.